



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 109 del 9 SETTEMBRE 2015**

**OGGETTO: Comune di Casale sul Sile (TV). Piruea Perenziano in variante al PI  
Verifica di Assoggettabilità.**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 9 settembre 2015, come da nota di convocazione in data 4 settembre 2015 ns. prot. gen. 355796/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Casale sul Sile con nota prot. n. 638 del 13/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 17404 del 15/01/2015, relativa alla Verifica di Assoggettabilità del Piruea Perenziano in variante al PI del Comune di Casale sul Sile (TV):

- Proposta progettuale rivista in variante al PI;
- Verbale di conferenza di servizi;
- Parere prot. n. 27669 del 25/11/2014 della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova, e Treviso;
- Parere prot. n. 516703 del 02/12/2014 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso;
- Parere prot. n. 20376 del 01/12/2014 del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- Parere prot. n. 3987 del 02/12/2014 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- Parere prot. n. 3988 del 02/12/2014 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2014 – Piruea Perenziano Adozione di variante al PI art. 6 della LR n. 11/2004;
- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale.

**CONSIDERATO** che da una verifica della documentazione presentata, non risultavano trasmessi tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 37298 del 28/01/2015 un'integrazione di quanto addotto.

A seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), il Comune di Casale sul Sile, ha fatto pervenire con nota prot. n. 2802 del 23/02/2015, acquisita al prot. regionale n. 80609 del 24/02/2015 la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare aggiornato;
- Documentazione aggiornata relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 100618 del 09/03/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Servizio Forestale Regionale
- Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"
- Ente Parco Regionale Fiume Sile
- Arpav Dipartimento Treviso
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica acque risorgive
- Consorzio Priula
- Azienda Servizi pubblici Sile Piave
- Azienda Ulss n. 9 Treviso
- Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza
- Corpo Forestale dello Stato dipartimento di Treviso
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto



- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

A seguito di una preliminare istruttoria tecnica la Sezione Coordinamento Commissioni ha aggiunto d'ufficio, quale soggetto competente in materia ambientale da consultare la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, Azienda Ulss n. 9 Treviso, Corpo Forestale dello Stato dipartimento di Treviso, Autorità di Bacino Regionale del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.

**VISTA** la nota del Comune di Casale sul Sile, pec prot n. 5171 del 02/04/2015, acquisita al prot. regionale n. 140636 del 02/04/2015 con la quale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

**CONSIDERATO** che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la documentazione trasmessa, risultava carente, al fine dello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. n. 1300972 del 27/03/2015, un'integrazione di quanto addotto.

Il Comune di Casale sul Sile rispondeva con nota, incompleta, in data 08.06.15 prot. 9682.

La Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 259127 del 23/06/2015 un'integrazione di quanto addotto relativamente alla documentazione Vinca.

Il Comune di Casale sul Sile con nota del 22/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 305939 del 24/07/2015 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto con pec prot n. 3343 del 12/03/2015 acquisita al prot. regionale n. 112486 del 16/03/2015 ha fatto pervenire richiesta di ulteriore documentazione.

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- L'Azienda Ulss n. 9 Treviso con nota prot. n. 34696 del 24/03/2015 acquisita al prot. regionale n. 125836 del 24/03/2015 ha fatto pervenire parere favorevole per quanto di competenza.
- L'Arpav Dipartimento di Treviso con pec prot. n. 0036591 del 13/04/2015 acquisita al prot. regionale n. 156218 del 14/04/2015 ha fatto pervenire parere, nel quale evidenzia quanto segue:



Relativamente alla *matrice acqua*, si sottolinea che nel rapporto preliminare non vi sono cenni riguardo alla fornitura di acqua potabile e all'allacciamento alla rete fognaria. Si invita a specificare questi aspetti ed in particolare ad indicare se è presente o meno una rete acquedottistica e le scelte progettuali che si intendono adottare. S'invita inoltre a verificare, nel caso sia presente una rete fognaria, la possibilità di collettare anche i nuovi scarichi alla rete esistente.

Relativamente alla *matrice suolo* si evidenzia che nella variante in oggetto il perimetro del P.I.R.U.E.A. non risulta variato rispetto al progetto già approvato. Nel documento in esame viene più volte ricordato come la variante sia da considerare non sostanziale in quanto interessa solo la modifica delle altezze all'interno del lotto 1 per consentire la riduzione della volumetria nel lotto 3 in fregio al fiume Sile.

Tuttavia rispetto alla tematica suolo si sottolinea come nel paragrafo relativo (5.5. Suolo e sottosuolo) manchi una valutazione degli aspetti pedologici. L'analisi dei fattori di rischio considera unicamente gli aspetti geologici e idrogeologici e sebbene venga ricordato che il "terreno agricolo, rappresenta una risorsa limitata e irriproducibile, il cui stock va espressamente conservato, attraverso una attenta e limitata trasformazione della superficie agricola utilizzata, secondo le indicazioni della legge urbanistica regionale e dei relativi atti di indirizzo" quando al paragrafo 6 si considerano le criticità ambientali si afferma che "l'analisi non ha messo in evidenza criticità relative al suolo".

Si rammenta che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e le funzioni dal suolo supportate quali: capacità d'uso, serbatoio di carbonio, regolazione del microclima, regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua, ricarica delle falde e capacità depurativa, supporto alle piante, agli animali e alle attività umane, portatori di valori culturali.

In caso di sigillatura per urbanizzazione, la quasi totalità di tali funzioni sarebbe in larghissima misura eliminata in modo permanente o estremamente costoso da ripristinare.

Di seguito alcuni dati relativi ad alcune caratteristiche dei suoli interessati dal progetto.

**Capacità d'uso:** La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. Nell'area interessata dal progetto i suoli hanno una buona capacità produttiva (classe II/III di capacità d'uso) e non presentano limitazioni di rilievo per colture agricole.

**Serbatoio di carbonio:** I suoli dell'area interessata dalla lottizzazione contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO<sub>2</sub> sottratte all'atmosfera.

**Regolazione del microclima del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua, ricarica delle falde e capacità depurativa:** Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area interessata dal piano hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione di circa 240 mm, pari a circa 2400 m<sup>3</sup> a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5700 GJ, o circa 1560000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia (tra i 5000 e i 6000 m<sup>3</sup> a ettaro). E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.



Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che infiltra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle condizioni di umidità di questo.

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Le caratteristiche dei suoli in questione determinano permeabilità bassa o moderatamente bassa, deflusso superficiale da medio a basso e capacità depurativa da alta a molto alta.

Si richiede di procedere ad una più attenta valutazione dei possibili impatti sul suolo in particolare per l'individuazione dei possibili interventi di mitigazione da mettere in atto.

- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0001360 del 15/04/2015 acquisita al prot. regionale n. 159841 del 16/04/2015 ha fatto pervenire parere:

*"[...] La presente verifica di assoggettabilità si riferisce a intervento edilizio che se pur di considerevoli dimensioni, innesca relazioni e produce impatti che vanno valutati correttamente alla scala del progetto architettonico e non a quella del piano territoriale. La variante al PIRUEA riguarda in particolare un lotto posto lungo il fiume Sile nei pressi del centro abitato di Casale sul Sile, variante non sostanziale in quanto riguarda la modifica dell'altezza massima all'interno di uno dei lotti al fine di ridurre la volumetria del lotto prospiciente il fiume, posto che il PIRUEA risulta già parzialmente realizzato", concludendo che "si ritiene non necessaria l'assoggettabilità a VAS delle scelte urbanistiche che sottointendono i suddetti interventi, ma si ritiene opportuno, in sede di autorizzazione delle opere, redigere un progetto che miri prioritariamente a ristabilire relazioni e valori paesaggistici compatibili e migliorativi di quelli già in atto." In particolare, "attraverso gli strumenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 si dovrà tenere conto del contesto caratterizzato da elementi tipici del paesaggio agrario fortemente connotato dalla presenza del fiume che in quel tratto presenta un andamento meandriforme".*

*"[...] Si rileva che l'area interessata dai lavori progettati risulta a rischio archeologico, sia per la posizione marginale rispetto alla suddivisione agraria di età romana nota come centuriazione di Altino, sia per gli iterati rinvenimenti di materiali antichi documentati nelle vicinanze.*

*Si chiede pertanto che le attività che implicano manomissione del suolo siano svolte con assistenza archeologica continuativa, da affidarsi ad un operatore archeologico di provata esperienza incaricato dalla committenza e sotto la direzione scientifica" della medesima Soprintendenza, la quale "resta in attesa di comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio dei lavori e del nominativo della ditta incaricata di eseguire l'assistenza archeologica";*

**VISTA** l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 119/2015, predisposta dall'ufficio (VInCA), della Sezione Coordinamento Commissioni, che esprime un esito favorevole, con le prescrizioni e raccomandazioni sotto riportate, della Valutazione di Incidenza riguardante la variante al PIRUEA su area "Fabbrica Cristallerie" e limitrofe - Variante (PUA PERZIANO), in Comune di Casale sul Sile (TV):

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", B07 "Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta



alla deforestazione, frammentazione, ecc.), D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D01.02 "Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", E01 "Aree urbane, insediamenti umani", E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", G01.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", H01.02 "Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.01.02 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", H06.02 "Inquinamento luminoso", I01 "Specie alloctone invasive (vegetali e animali)", J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del progetto in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione;
3. di delimitare le superfici corrispondenti all'habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" presenti all'interno dell'ambito della variante del presente PIRUEA e di vietare quindi qualsiasi intervento che possa determinare la riduzione dell'attuale estensione e uno scadimento della condizione fisionomico-strutturale;
4. di attuare tutte le iniziative utili per il ripristino del cotico erboso (anche nei suoi aspetti tipologici e fisionomico-strutturali) nelle superfici prative coinvolte nella realizzazione dei collegamenti idraulici, evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone ovvero utilizzando sementi o fiorume di provenienza locale;
5. di provvedere all'impianto arboreo-arbustivo con specie autoctone e di origine certificata coerenti con la locale serie del geosigmeto igrofilo della vegetazione perialveale nell'intero settore del presente PIRUEA compreso tra l'edificato previsto e il fiume Sile, previa verifica di conformità del relativo progetto d'impianto da parte dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza;
6. di delimitare l'area interessata dagli interventi in argomento con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;
7. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolare modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
8. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
9. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro un anno dalla conclusione dei lavori (per gli aspetti legati alla realizzazione degli interventi previsti dalla variante in argomento) e dopo cinque anni



dal completamento dell'intervento (per gli aspetti relativi alla realizzazione e mantenimento dell'impianto arboreo-arbustivo ad integrazione delle superfici di cui all'habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", fatto salva la possibilità di prolungare tale periodo in relazione alle dinamiche vegetazionali delle cenosi forestali perialveali e in funzione del miglioramento del grado di conservazione di tale habitat di interesse comunitario);

10. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della variante in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
11. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
12. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
13. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
  - a. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
  - b. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
  - c. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto all'adeguamento dei geodatabase, da predisporre in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 e geometricamente coerenti con la scala fissata per le analisi di maggior dettaglio, e comprensivo del riferimento fotogrammetrico utilizzato e del metadato secondo lo standard INSPIRE;

**e raccomanda all'Autorità competente** per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
- il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto all'adeguamento dei geodatabase, da predisporre in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 e geometricamente coerenti con la scala fissata per



le analisi di maggior dettaglio, e comprensivo del riferimento fotogrammetrico utilizzato e del metadato secondo lo standard INSPIRE.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 9 settembre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che il Piruea "Perenziano" in variante al P.I., non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente, a condizione che in fase di attuazione debbano essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati, dell'ARPAV di Treviso e del MBAC Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA .

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piruea Perenziano in variante al PI, in Comune di Casale sul Sile (TV), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

**In fase di attuazione** dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri, sopra riportati, dell'ARPAV di Treviso e del MBAC Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA di seguito riportate:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10 "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", B07 "Attività forestali non elencate in precedenza (incluse erosione dovuta alla deforestazione, frammentazione, ecc.)", D01.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D01.02 "Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", D01.03 "Parcheggi e aree di sosta", E01 "Aree urbane, insediamenti umani", E04.01 "Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli", G01.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", G01.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada", G05.09 "Presenza di cancelli, recinzioni", H01.02 "Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a scaricatori e sfioratori di piena", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.01.02 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", H06.02 "Inquinamento luminoso", I01 "Specie alloctone invasive (vegetali e animali)", J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione del progetto in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree



- soggette a trasformazione;
3. di delimitare le superfici corrispondenti all'habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" presenti all'interno dell'ambito della variante del presente PIRUEA e di vietare quindi qualsiasi intervento che possa determinare la riduzione dell'attuale estensione e uno scadimento della condizione fisionomico-strutturale;
  4. di attuare tutte le iniziative utili per il ripristino del cotico erboso (anche nei suoi aspetti tipologici e fisionomico-strutturali) nelle superfici prative coinvolte nella realizzazione dei collegamenti idraulici, evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone ovvero utilizzando sementi o fiorume di provenienza locale;
  5. di provvedere all'impianto arboreo-arbustivo con specie autoctone e di origine certificata coerenti con la locale serie del geosigmeto igrofilo della vegetazione perialveale nell'intero settore del presente PIRUEA compreso tra l'edificato previsto e il fiume Sile, previa verifica di conformità del relativo progetto d'impianto da parte dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza;
  6. di delimitare l'area interessata dagli interventi in argomento con le barriere per l'erpetofauna e con le barriere fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare durante il relativo periodo riproduttivo;
  7. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
  8. di affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi, e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  9. di trasmettere specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza a seguito della verifica delle indicazioni prescrittive, secondo le seguenti modalità: entro un anno dalla conclusione dei lavori (per gli aspetti legati alla realizzazione degli interventi previsti dalla variante in argomento) e dopo cinque anni dal completamento dell'intervento (per gli aspetti relativi alla realizzazione e mantenimento dell'impianto arboreo-arbustivo ad integrazione delle superfici di cui all'habitat 91E0\* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", fatto salva la possibilità di prolungare tale periodo in relazione alle dinamiche vegetazionali delle cenosi forestali perialveali e in funzione del miglioramento del grado di conservazione di tale habitat di interesse comunitario);
  10. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione della variante in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  11. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;



12. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
13. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:
  - a. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
  - b. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
  - c. il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto all'adeguamento dei geodatabase, da predisporre in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 e geometricamente coerenti con la scala fissata per le analisi di maggior dettaglio, e comprensivo del riferimento fotogrammetrico utilizzato e del metadato secondo lo standard INSPIRE;

**e raccomanda all'Autorità competente** per l'approvazione del progetto in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente integralmente la documentazione presentata (firmata con firma elettronica qualificata o certificata) e comprensiva di:

- il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard INSPIRE e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
- il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare, comprensivo del metadato secondo lo standard INSPIRE;
- il dato in formato vettoriale per gli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare rispetto all'adeguamento dei geodatabase, da predisporre in conformità con le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 1066/2007 e geometricamente coerenti con la scala fissata per le analisi di maggior dettaglio, e comprensivo del riferimento fotogrammetrico utilizzato e del metadato secondo lo standard INSPIRE.

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
*(Direttore del Dipartimento Territorio)*

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento*  
*Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 10 pagine.